

ORDINANZA PRESIDENZIALE del 29.11.2017 n. 26

OGGETTO: PROROGA ASSUNZIONE DELLA SIG. PERLI LARA IN QUALITA' DI "OPERATORE SOCIO SANITARIO", CAT. B - POSIZIONE ECONOMICA B1, A TEMPO PIENO E DETERMINATO.

PREMESSO che con Determinazione n° 18 del 24.01.2017 è stata approvata la graduatoria finale della selezione pubblica per esami per l'assunzione di n. 5 "Operatori socio sanitari" a tempo pieno e a tempo determinato, categoria B posizione economica B1 - del CCNL del Comparto Regioni - Autonomie locali;

PRESO ATTO che Con Ordinanza Presidenziale n° 23 del 26.09.2017, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 23.10.2017, è stata disposta l'assunzione della Sig.ra PERLI LARA, nata a ..omissis.. il ..omissis.., residente a ..omissis.. in ..omissis.., codice fiscale: ..omissis.., classificatasi al 10° posto nella selezione per l'assunzione di personale, a tempo pieno e determinato, in qualità di "Operatore Socio Sanitario" – cat. B – posizione economica B1, per il periodo dal **01.10.2017 al 30.11.2017**;

VALUTATO che l'Ente ha la necessità di potenziare il servizio Assistenziale a fronte della diminuzione di personale presente in turno e dell'attuale numero di Ospiti e delle loro condizioni di salute;

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di assicurare un adeguato servizio assistenziale agli anziani ospiti, prorogare l'assunzione della 10^a classificata Sig.ra Perli Lara, per un ulteriore periodo di tre mesi, dal 01.12.2017 al 28.02.2018;

PRESO ATTO che la Sig.ra PERLI LARA, in possesso del titolo di Operatore Socio Sanitario, è disponibile a ricoprire l'incarico offertole per il periodo dal **01.12.2017 al 28.02.2018**;

RITENUTO, pertanto, di procedere con la proroga del rapporto di lavoro con la Sig.ra Sig.ra PERLI LARA, nata a ..omissis.. il ..omissis.., residente a ..omissis.. in ..omissis.., codice fiscale: ..omissis.., con il profilo di "Operatore Socio Sanitario" - categoria B - posizione economica B1 per il periodo sopra indicato;

VISTO il chiarimento in materia di intervalli per la stipula di una successione di contratti a termine D.Lgs. 36/2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, DFP 0037562 del 19.09.2012, nella quale viene citato: *"il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l'amministrazione consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo di 36 mesi previsto dal D.Lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli in caso di successione dei contratti. Conseguentemente, l'amministrazione può stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato con il soggetto utilmente collocato nella graduatoria del concorso anche laddove l'interessato abbia già avuto contratti a termine con la stessa amministrazione, ancorché di durata complessiva corrisponde ai 36 mesi..."*

VISTO il D.Lgs. n° 368 del 06.09.2001 relativo all'attuazione della direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal Ces;

VISTO il D.L. n. 34/2014 (c.d. Decreto Poletti) ora convertito con L. n. 78 del 16.05.2014;

EVIDENZIATO che attualmente sono vigenti alcuni limiti temporali che possono essere così sintetizzati:

1. *la durata massima di un contratto di lavoro a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti non può essere superiore ai 36 mesi;*
2. *la proroga di un contratto di lavoro a termine può intervenire per non più di cinque volte, con il consenso del lavoratore, quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni*

e sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato;

- 3. la riassunzione a termine con il medesimo lavoratore non può avvenire entro un periodo di sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi;*

PRESO ATTO che la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica del 19.09.2012 precisa che *“ove ricorra la stessa fattispecie, detti limiti, fissati per evitare che vi sia un abuso nell’utilizzo dei contratti di lavoro a termine, trovano applicazione anche in riferimento al rapporto di lavoro pubblico, ferme restando le specificità di settore”;*

CONSIDERATO che il numero di Ospiti accolti in struttura è variabile e conseguentemente si rende necessario avere la possibilità di disporre di personale con incarichi a termine per eventualmente attuare una riduzione dei costi attraverso la naturale cessazione del rapporto lavorativo nel momento in cui si registrasse una riduzione delle presenze degli Ospiti;

VISTO il Bilancio di Previsione 2017, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 28 del 22.12.2016;

DISPONE

1. Di prorogare il contratto di lavoro della sig.ra PERLI LARA, nata a ..omissis.. il ..omissis.., residente a ..omissis.. in ..omissis.., codice fiscale: ..omissis.., con il profilo di “Operatore Socio Sanitario” - categoria B - posizione economica B1 - per un periodo a tempo pieno e determinato dal 01.12.2017 **al 28.02.2018**.
2. Di dare atto che alla suddetta dipendente avventizia, per il periodo di servizio precedentemente indicato, sarà attribuito lo stipendio previsto dal vigente C.C.N.L. per la categoria B - posizione economica B1. oltre a tutti gli emolumenti ed indennità in quanto spettanti.
3. Di imputare la spesa prevista, ai conti relativi al personale, del bilancio di previsione per l’esercizio 2017 e 2018;
4. Di dare atto che la presente Ordinanza Presidenziale non altera gli equilibri generali di Bilancio.
5. Di sottoporre il presente provvedimento a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto.

Il Direttore

Dott. Luca De Massari

Il Presidente

Dott. Testa Stefano

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA

Rag. Dusatti Katia

Attesta che la spesa è stata registrata sul conto indicato nel
Provvedimento